

ALLEGATO 3 – SCHEMA DI CONVENZIONE

**(Approvato con determinazione dirigenziale R.G.D. n. 4033 del
10.08.2026)**

CITTÀ DI FIUMICINO

OGGETTO: UTILIZZO DEI CENTRI SPORTIVI COMUNALI (IMPIANTI SPORTIVI
SCOLASTICI) IN CONVENZIONE PER LA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVE DURANTE
GLI ANNI SCOLASTICI 2026/2027 E 2027/2028.

Importo contrattuale netto: Euro (IVA esclusa)

L'anno duemilaventisei, il giorno _____ del mese di
_____ nella Residenza comunale di Fiumicino in Piazza Generale Carlo
Alberto Dalla Chiesa n. 78 – 00054 Fiumicino (Rm):

- da una parte il Dott., nato a, il
....., domiciliato per la carica in Fiumicino presso
la Residenza Comunale, il quale interviene in questo atto non in proprio,
ma esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune di
Fiumicino, codice fiscale 97086740582, partita I.V.A. 02305601003, nella
sua qualità di Dirigente dell'Area Politiche del Lavoro - Centro di
Formazione Professionale - Servizi scolastici - Politiche sportive e
giovanili – Formazione e sviluppo;
- dall'altra il Sig....., nato a il
....., e domiciliata per la carica in
....., 00054 – FIUMICINO (RM),
C.F., legale rappresentante della ASD/
SSD....., C.F., con sede legale in
V..... 00054 – Fiumicino (Rm),

che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Concessionario";

PREMESSO

- che, con determinazione dirigenziale r.g.d. n del, l'Area Area Politiche del Lavoro - Centro di Formazione Professionale - Servizi scolastici- Politiche sportive e giovanili - Formazione e sviluppo ha approvato l'Avviso pubblico per l'utilizzo da parte delle associazioni/società dilettantistiche sportive dei Centri Sportivi Comunali, finalizzato alla pratica delle attività sportive per gli anni scolastici 2026/2027 – 2027/2028;
- che il citato Avviso pubblico ed i relativi allegati sono stati pubblicati per n. 30 (trenta) giorni all'Albo pretorio;
- che, con successiva determinazione dirigenziale dell'Area Area Politiche del Lavoro - Centro di Formazione Professionale - Servizi scolastici - Politiche sportive e giovanili - Formazione e sviluppo R.G.G. del, sono stati approvati i lavori e la graduatoria della ASD/SDD che hanno presentato domanda, redatta dalla Commissione valutatrice, inerente agli affidamenti in convenzione dei centri sportivi comunali per gli anni scolastici 2026/2027 – 2027/2028 – 2028/2029;

TUTTO CIÒ PREMESSO

I predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 (*Oggetto della convenzione*)

1. Il La presente convenzione disciplina l'utilizzo da parte della Società/Associazione sportiva dilettantistica denominata ... del centro sportivo comunale (palestra scolastica), nonché delle relative attrezzature, sito in , al di fuori dell'orario di svolgimento del servizio scolastico e delle attività extracurricolari previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).

L' Associazione..... , a mezzo del legale rappresentante come sopra identificato, liberamente e senza riserva alcuna, accetta di utilizzare il Centro Sportivo Comunale, di seguito denominato (C.S.C.), sito in , plesso , nelle condizioni di fatto in cui si trova, nelle giornate e negli orari stabiliti al successivo art. 4.

2. L'utilizzo è finalizzato alla promozione della pratica sportiva, dell'aggregazione sociale e del benessere della comunità, senza scopo di lucro.
3. La consegna dell'impianto avverrà in contraddittorio alla presenza del Comune, dell'affidatario, dell'Istituzione Scolastica.
4. Alla consegna dell'impianto, le Parti compileranno un verbale che attesti lo stato di consistenza, il censimento degli attrezzi e lo stato dei luoghi. Il verbale di consegna sarà redatto in triplice copia (una copia sarà consegnata all'affidatario, una sarà consegnata all'Istituzione Scolastica e l'altra resterà al Comune).
5. Al termine della concessione, l'impianto sportivo scolastico dovrà essere riconsegnato nelle medesime condizioni in cui è stato ricevuto, fatta eccezione per il normale deterioramento dovuto all'uso e le migliorie derivanti dai lavori realizzati. Alla scadenza della convenzione, il Comune riprenderà piena disponibilità dei locali e delle strutture, e il gestore non avrà diritto ad alcun risarcimento, né a pretese per avviamento o incre-

mento di attività.

6. La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione, con termine di scadenza al

Art. 2 (Obblighi del concessionario)

1. Con la stipula del presente atto, il Concessionario si obbliga irrevocabilmente, nei confronti della scrivente Amministrazione, a fornire le prestazioni di cui al presente articolo. In particolare egli dovrà:
 - rispettare le quote di frequenza come presentate in sede di Avviso pubblico, nei confronti dei soci praticanti o di propri associati e di corrispondere puntualmente all'Amministrazione comunale il corrispettivo dovuto per l'utilizzo del C.S.C.;
 - gestire il C.S.C. rispettando le norme previste dal relativo Regolamento comunale;
 - inoltrare all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione la documentazione relativa alla validità del titolo di docenza in possesso degli istruttori sportivi che operano nell'associazione;
 - non spostare o manomettere gli arredi, le attrezzature e/o i beni della scuola senza il preventivo assenso del Dirigente Scolastico, né installare nell'impianto, senza autorizzazione del Dirigente Scolastico, attrezzi fissi o mobili che possano pregiudicare l'attività principale dell'impianto stesso;
 - essere responsabile per danni a persone o cose derivanti dall'utilizzo degli impianti sportivi scolastici durante il periodo di vigenza della convenzione, sollevando il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni o pregiudizi a persone e/o cose derivanti direttamente o indirettamente dalle proprie attività, inclusi atti dolosi o colposi del proprio personale, collaboratori o di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della convenzione, per

tutta la sua durata;

- provvedere a proprie spese, alla pulizia dei locali, subito dopo la cessazione dell'attività sportiva giornaliera, con particolare riguardo ai servizi igienici ed agli spogliatoi. La segnalazione, da parte dei Dirigenti Scolastici, di inadempienze rispetto tale obbligo, comporterà la messa in mora del soggetto affidatario, la reiterata inadempienza comporterà la risoluzione della convenzione;
- fornire tempestivamente all'Amministrazione i dati e le notizie da questa richiesti ed a trasmettere entro e non oltre 30 giorni dalla data inizio delle attività i seguenti atti:
 - a. prospetto orari delle attività con relativi nominativi degli istruttori impegnati e le qualifiche degli stessi;
 - b. elenco numerico degli associati frequentanti la struttura in affidamento, distinti in fasce di età e di attività, al fine dei conseguenti dati statistici, corredato dalla dichiarazione a firma del legale rappresentante, che gli stessi sono in possesso della certificazione medica di idoneità come previsto dalla normativa vigente;
- vigilare sull'osservanza, da parte di tutti gli utenti dell'impianto, delle norme igieniche e sanitarie;
- provvedere a propria cura e spese alle piccole riparazioni e agli interventi di minuta manutenzione occorrenti per la migliore fruibilità della palestra scolastica richiesta. In presenza di più affidatari in ATS nella medesima palestra scolastica, tutti sono tenuti a partecipare alle spese di pulizia, custodia e piccola manutenzione, in proporzione alle ore assegnate, indipendentemente dalla fascia oraria di utilizzo. L'associazione con il maggior numero di ore assume la funzione di coordinatore per la gestione dei sopra richiamati servizi e interventi. Per opere di minuta manutenzione si

intende:

- a) Gestione e mantenimento in efficienza delle attrezzature sportive ubicate nelle aree a disposizione e di servizio e degli impianti ivi presenti;
- b) Pulizia dei locali;
- c) Sostituzione lampade inutilizzabili.

- Provvedere agli interventi di potenziamento e miglioria incluse in manutenzioni ordinarie che non richiedono apposita certificazione impiantistica (*l'effettiva realizzazione dei progetti dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune*) indicati nell'All. 6 – “*Proposta progettuale*” e oggetto di valutazione in base a quanto previsto dall'Avviso Pubblico. Nello specifico il Concessionario dovrà provvedere all'esecuzione delle seguenti opere dallo stesso dichiarate in sede d'offerta:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

- consentire in ogni momento, senza preavviso, visite ed ispezioni all'impianto da parte del personale dell'Ufficio comunale preposto;
- produrre una dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 30 giugno di ogni anno (firmata da tutti i componenti in caso di ATS), che l'attività svolta nel periodo di riferimento è stata realizzata per l'ammontare minimo delle ore previste nel progetto presentato all'Amministrazione Comunale ai fini dell'affidamento del C.S.C. La mancata presentazione della dichiarazione sarà causa di risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 11;
- presentare annualmente al competente Ufficio Sport entro venti giorni dall'inizio delle attività sportive i nominativi degli addetti alla custodia ed alla pulizia del Centro Sportivo Comunale avuto in affidamento.
- provvedere alla custodia degli spazi assegnati, al controllo degli accessi, alle segnalazioni all'Ufficio Sport ed alla scuola di ogni anomalia o danno, rilevato e/o causato;

- accogliere, a titolo gratuito, gli utenti segnalati dai Servizi Sociali del Comune di Fiumicino;
- pubblicizzare le attività dell'Associazione Sportiva ad apporre la dicitura "Comune di Fiumicino – Centri Sportivi Comunali";
- consentire l'accesso al C.S.C. esclusivamente agli associati o partecipanti alle attività organizzate;
- rispondere di eventuali danni arrecati a strutture o beni; a tal fine deve stipulare con primarie imprese di assicurazione e mantenere operanti le polizze assicurative di seguito indicate, nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente:
 - polizza assicurativa a copertura:
 - a) della responsabilità civile verso terzi. La polizza ricomprende esplicitamente l'impianto affidato e garantisce tra l'altro dai danni arrecati a terzi da soci, volontari, collaboratori e/o altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l'assegnatario - che partecipino all'attività oggetto della convenzione a qualsiasi titolo. Il massimale è pari a €;
 - b) polizza Incendio che assicura il Rischio Locativo ed il contenuto (arredamento, attrezzature, macchinari), per le seguenti somme assicurate.....

La società associazione si obbliga a mantenere attivi i suddetti contratti assicurativi per il periodo di vigenza della custodia, a consegnare al Comune i relativi documenti attestanti la loro perdurante validità ed efficacia e a fornire copia al Comune della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.
- Nel caso in cui, durante il periodo di affidamento, sopraggiunga la necessità di effettuare interventi tecnici manutentivi che comportino la non accessibilità nei centri sportivi comunali, sospendere le attività sportive durante tutto il periodo necessario all'esecuzione degli stessi; in tal caso l'Amministrazione comunale provvederà alla decurtazione del canone in misura proporzionale alla durata degli interventi manutentivi.
- Osservare tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nell'Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale R.G.D. n. 4033 del 10.08.2026, pena la risoluzione della convenzione.

Art. 3

(Documenti contrattuali)

1. Il Centro Sportivo viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti anche dai seguenti documenti:
 - determinazione dirigenziale R.G.D. n. 4033 del 10.08.2026 di approvazione dell'Avviso pubblico e relativi allegati;
 - Determinazione dirigenziale n. del di affidamento dei C.S.C. per gli anni scolastici 2026/2027 – 027/2028;
 - Patto d'Integrità del Comune di Fiumicino;
 - Polizza assicurativa R.C.T.;
 - Polizza rischio incendi;
 - Dichiarazione di assunzione di responsabilità e di manleva.
2. I predetti documenti, depositati agli atti del Servizio Politiche Sportive e Giovanili e di cui le parti dichiarano di aver preso esatta conoscenza, formano parte integrante e sostanziale del presente atto, per quanto allo stesso non siano materialmente allegati.

Art. 4

(Ammontare del canone di concessione)

1. Il Centro Sportivo Comunale I.C., plesso, Via, viene affidato in uso negli orari di seguito specificati:

ORARI	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM
10.00 –	I.C.	I.C.	I.C.	I.C.	I.C.		
11.00 –	I.C.	I.C.	I.C.	I.C.	I.C.		
12.00 –	I.C.	I.C.	I.C.	I.C.	I.C.		
13.00 –	I.C.	I.C.	I.C.	I.C.	I.C.		
14.00 –	I.C.	I.C.	I.C.	I.C.	I.C.		
15.00 –	I.C.	I.C.	I.C.	I.C.	I.C.		
16.00 –	I.C.	I.C.	I.C.	I.C.	I.C.		
17.00 –							
18.00 –							
19.00 –							
20.00 –							
21.00 –							
Facoltativo	periodo	chiusura	estiva	scuole			

2. Il canone di utilizzo del C.S.C., comprensivo del costo di ristoro delle utenze, stante l'impossibilità di partizionare le utenze e/o di dotare le palestre di autonomi contatori/misuratori, nonché considerata la sovrapposizione delle attività e la differenziazione degli utilizzatori ed infine la stima dei costi ad oggi sostenuti dall'Amministrazione per le utenze stesse, è calcolato in base al costo orario unitario di € 5,00 (IVA esclusa), per i giorni infrasettimanali, ed € 1,25 (IVA esclusa) per i giorni del Sabato e della Domenica, in linea con quanto stabilito con Deliberazione di Giunta comunale n. 123 del 31/07/2024 del Comune di Fiumicino e successive modifiche e/o integrazioni. L'ammontare complessivo del canone concessori è fissato nell'importo settimanale di € (IVA esclusa), per un numero di settimane, fino al 15 luglio, per un importo totale di (IVA esclusa). Il canone che il concessionario sarà tenuto a pagare, così calcolato, sarà interamente dovuto a prescindere dall'effettivo utilizzo.

Il concessionario sarà tenuto a pagare l'intero importo dedotto in contratto, salve quelle riduzioni che si mostrassero necessarie per cause imputabili all'Ente. Dal canone dovranno essere, comunque, escluse le festività natalizie e pasquali.

3.

Art. 5

(Invariabilità e variabilità del corrispettivo)

1. Il canone di cui alla presente convenzione è fisso ma l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di variare annualmente il canone di cui al precedente articolo.
2. La variazione suddetta avrà effetto a partire dalla data di efficacia del provvedimento con il quale l'Amministrazione avrà stabilito tale variazione.

Art. 6

(Domicilio del Concessionario)

1. Il Concessionario, ai fini del presente contratto, ha eletto domicilio con sede legale in, 00054 – Fiumicino.
2. Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata al Comune di Fiumicino.

Art. 7

(Modalità di pagamento)

1. Il pagamento del canone di cui all'art. 4 sarà effettuato a seguito di emissione di fatturazione attiva emessa con cadenza trimestrale dal Servizio

Politiche sportive e Giovanili nel sistema informatico comunale.

2. Tale pagamento dovrà essere effettuato a seguito dell'invio del bollettino da parte dell'Amministrazione comunale, emesso mediante adesione alla piattaforma nazionale Pagoda, sulla propria casella di Posta elettronica Certificata che, ai fini del presente contratto si dichiara essere la seguente:

.....

Art. 8

(Polizza R.C.T. e manleva)

1. Al presente atto si allega Affiliazionen.....-Polizza R.C.T. per la copertura assicurativa sottoscritta dal concessionario con la, Polizza n. con scadenza il, che solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni a terzi, agli utenti e alle strutture e del risarcimento immediato per qualsiasi danno arrecato agli impianti ed alle attrezzature durante l'orario d'utilizzazione ricomprendendo il Comune di Fiumicino nel novero dei terzi e con rinuncia ad ogni rivalsa nei confronti dello stesso; dovrà inoltre essere sottoscritta
2. Il Concessionario si impegna a trasmettere al presente Ufficio, al termine di copertura assicurativa il rinnovo della polizza. La mancata trasmissione della stessa comporterà la rescissione del contratto come da art.12;
3. Si allega, inoltre, dichiarazione di assunzione di responsabilità e di manleva che libera e solleva il Comune di Fiumicino e la Scuola da ogni responsabilità per danni a terzi e/o alle strutture e del risarcimento immediato per qualsiasi danno arrecato agli impianti ed alle attrezzature durante l'orario d'utilizzazione derivante dall'utilizzo della palestra.
4. Per tutta la durata dell'affidamento l'affidatario sarà considerato, in termini di legge, consegnatario responsabile e custode della palestra scolastica e dell'area oggetto della convenzione, che dovrà quindi essere mantenuta

in buono stato a propria cura e spese.

Art. 9

(Cessione della convenzione e cessione dei debiti)

1. È vietata la cessione e il sub affidamento della convenzione sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È vietata qualsiasi cessione di debito che non sia preventivamente notificata al Responsabile del Procedimento.
3. La cessione deve essere stipulata con atto pubblico e indicare con precisione le generalità del cessionario.

Art. 10

(Termine della concessione)

1. Il presente atto ha validità fino al 15 luglio 2028, decorrente dalla data di sottoscrizione del presente atto e, in ogni caso, per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027(2028).

Art. 11

(Penalità per inadempienze)

1. Qualora l'Amministrazione riscontrasse, nello svolgimento delle prestazioni, irregolarità o inadempienze tali da compromettere il buon andamento dei servizi, potrà procedere all'applicazione di una penalità pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo per ogni inadempimento riscontrato, a valere in aggiunta all'importo del canone concessorio mensile dedotto in contratto.
2. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione

dell'addebito a seguito della quale l'associazione potrà far valere le proprie controdeduzioni. Ritenute insufficienti o in caso di omissione di controdeduzioni l'Amministrazione provvederà all'applicazione della penale.

3. L'aver accumulato 3 inadempienze annue per segnalazioni da parte dell'Istituto Scolastico in merito alla violazione degli obblighi di cui all'art. 2 del presente atto e dell'Addendum allo stesso potrà comportare la sospensione dell'attività per un periodo variabile da uno a tre mesi e, in ogni caso, fino a quando le condizioni d'uso stabilite non saranno state ripristinate a insindacabile giudizio dell'Amministrazione.
4. In caso di morosità nel pagamento delle fatture emesse dall'Amministrazione, il concessionario sarà invitato a regolare il pagamento entro trenta giorni e, qualora la morosità non fosse sanata entro tale termine, la convenzione si considererà risolta di diritto; in tal caso si procederà al recupero forzoso delle somme dovute ed alla ripresa in consegna in danno della palestra scolastica.

Art. 12

(Recesso e clausola risolutiva espressa)

1. Il Comune di Fiumicino si riserva espressamente il diritto di recedere dalla convenzione, ex art. 1373 c.c., e, comunque, con preavviso di almeno 10 giorni qualora, per necessità collegate all'interesse pubblico tutelato, si manifesti la necessità di porre fine al rapporto convenzionale oppure per cause di forza maggiore.
2. Il recesso da parte del Comune non comporterà il sorgere di alcun diritto al risarcimento di danni in capo all'Associazione.
3. La facoltà di recesso da parte dell'Associazione potrà essere esercitata

anche per gravi motivi di carattere economico debitamente documentati, con comunicazione scritta da far pervenire all'Amministrazione Comunale almeno 20 (venti) giorni prima del termine delle attività.

4. Le parti convengono e stipulano la seguente clausola risolutiva espressa ex art 1456 C.C., in forza della quale la presente convenzione deve intendersi automaticamente risolta nel caso in cui le prestazioni non vengano adempiute secondo le modalità previste nella convenzione stessa. Le obbligazioni da eseguirsi a pena di risoluzione e poste a carico dell'Associazione riguardano precisamente:

- Cessione, anche parziale, del Contratto;
- Mancato pagamento del canone a seguito di invito a regolarizzare;
- Inadempienza agli obblighi contrattuali successivamente all'applicazione di penali di cui al presente atto;
- Mancata trasmissione del rinnovo della polizza assicurativa;
- recidiva dell'inosservanza dell'obbligo di pulizia giornaliera;
- aver accumulato 3 inadempienze **annue** per segnalazioni da parte dell'Istituto Scolastico in merito alla violazione degli obblighi di cui all'art. 2 del presente atto e di cui all'Avviso pubblico;
- utilizzo dei Centri Sportivi Comunali per finalità diverse da quelle ludico-motorie-sportive stabilite dall'Amministrazione della Città di Fiumicino tramite la programmazione sportiva comunale e/o nel programma presentato in sede di gara;
- mancato pagamento di due rate trimestrali, anche non consecutive, del canone di concessione;
- omissione delle comunicazioni relative alle trasformazioni, modifiche associative e/o societarie, all'ingresso di nuovi

soggetti all'interno degli organismi direttivi e/o passaggio di quote a nuovi soci;

- l'esclusione o la non accettazione degli utenti disabili segnalati dai Servizi sociali dell'Amministrazione o dalle Istituzioni Scolastiche dove l'organismo opera, la non attuazione dell'attività sportiva per i suddetti o la mancata presenza di personale ad essi preposto.

Art. 13

(Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza)

1. L'affidatario si impegna, nei confronti dei "lavoratori sportivi" a garantire l'applicazione della normativa di cui al D.lgs. n. 36/2021 *"Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo"*.
2. L'affidatario si impegna, nei confronti del proprio personale dipendente, al rispetto dei CCNL di comparto sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché degli accordi sottoscritti in sede territoriale relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo della convenzione.
3. L'affidatario si impegna, nei confronti di volontari di cui si avvalga, all'obbligo di assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civi-

le verso i terzi. Il concessionario è tenuto agli adempimenti previsti dal D.M. 6 ottobre 2021 recante “Individuazione dei meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e disciplina dei relativi controlli”.

Art. 14

(Controversie)

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono devolute all'autorità giudiziaria competente. Foro competente è quello di Civitavecchia.

Art. 15

(Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale)

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore, come pure tutte le spese di bollo.
2. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui alla presente convenzione sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 16

(Trattamento dei dati personali)

1. Il Comune di Fiumicino, ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R. n.

679/2016, recepito dal D. Lgs. n. 101/2018 di modifica del D. Lgs. 196/2003, recante il *Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*, informa l'affidatario che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per finalità relative allo svolgimento delle attività e all'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali in materia.

2. Tali dati saranno trattati e conservati per il periodo di vigenza contrattuale.

Art. 17

(Norme finali)

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le norme vigenti in materia ed il Codice civile.
2. Eventuali controversie saranno di competenza del Foro di Civitavecchia.

per l'Affidatario

(Il Legale Rappresentante SIG.....)

per il Comune di Fiumicino

(IL DIRIGENTE)